

Repertorio n. 63638

Raccolta n. 20592

ATTO INTEGRATIVO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di marzo
9.3.2022

Registrato a ROMA 3
in data 15/03/2022
al n° 5868 Serie 1T

in Roma, nel mio studio, alle ore diciotto e cinquanta.

Dinanzi a me Dott. Fabrizio Polidori Notaio in Roma, con studio in Lungotevere delle Navi n. 19, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente il signor:

- PEPE Prof. VINCENZO, nato a Torchiara (SA) il 3 febbraio 1958, residente ad Agropoli (SA), Piazza San Severino snc, Codice Fiscale PPE VCN 58B03 L212M;

domiciliato per la carica in Roma, presso la sede dell'Associazione di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Presidente Nazionale e legale rappresentante dell'associazione "FARE AMBIENTE - Movimento Ecologista Europeo - ODV ETS", con sede in Roma (RM), Via Valadier n. 36A, Codice Fiscale 05831981211, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto Ministeriale GAB-DEC-2009-000021 del 27 febbraio 2009, il quale interviene in virtù di delega conferitagli con atto a mio rogito in data 28.12.2021 rep. n. 63474/20491, reg.to a Roma 3 l'11.01.2022 al n. 328 serie 1T, avente per oggetto il verbale dell'assemblea generale straordinaria della suddetta Associazione per l'approvazione di modifiche statutarie.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, con il quale premette:

- che, in sede di approvazione e delibera delle modifiche statutarie sopra citate, per mero errore materiale nell'art. 26 dello Statuto, in sede di scritturazione è stata omesso il preesistente seguente capoverso "Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati".

- che, qualora il suddetto articolo non fosse correttamente integrato, si potrebbe eventualmente incorrere, in sede di approvazione da parte degli Uffici competenti, nel rifiuto di iscrizione delle modifiche statutarie deliberate nei Registri previsti dalla normativa vigente;

- che il comparente, come già detto, è stato espressamente delegato in sede di delibera delle modifiche statutarie ad apportare al suddetto verbale del 28.12.2021 a mio rogito ed all'allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste in sede di approvazione, per l'iscrizione nei Registri previsti dalla normativa vigente, delle modifiche apportate allo Statuto, da parte degli Uffici competenti, senza necessità di ulteriore ratifica da parte dell'Assemblea.

Tutto ciò premesso

e da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, il Prof. VINCENZO PEPE, nella suindicata qualità, delibera:

a) l'integrazione dell'art. 26 dello Statuto con il reinserimento del seguente capoverso:

"Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati".

Detto articolo dello Statuto Sociale, in seguito alla modifica apportata, risulta essere del seguente tenore:

"Articolo 26. Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione.

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dal presente Statuto. L'assemblea dovrà provvedere se del caso alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 b comma 1 del D. lgs. 117/2017."

- Il comparante conferma in ogni altra parte tutti i patti contenuti nel citato Statuto Sociale.

- Il comparante mi consegna il nuovo testo integrale dello Statuto Sociale, aggiornato con la modifica suddetta, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa dalla lettura fattamene dal comparante, che dichiara di averne esatta conoscenza.

- Le spese del presente atto, relative e consequenziali, sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato a mano da me personalmente, su un foglio per tre intere pagine e parte della presente quarta, e tutto da me letto al comparante, che, a mia domanda, dichiara di approvarlo.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciannove e quindici.

F.to: Vincenzo Pepe

F.to: Fabrizio Polidori Notaio

=====

ALLEGATO "A " al n. 20592 di Raccolta

STATUTO

Associazione costituita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Articolo 1. Costituzione, sede, contrassegno.

E' costituita l'associazione "FARE AMBIENTE - Movimento ecologista europeo - ODV ETS", con sede legale in Roma alla via Valadier, 36A, è liberamente costituita quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ("D.lgs. 117/2017"), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Con delibera dell'esecutivo nazionale possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione è costituita tra tutti i cittadini europei che, gratuitamente e volontariamente, intendono aderire al movimento culturale ed ambientalista per l'affermazione della responsabile e decisa volontà di operare in ogni forma e con ogni mezzo costituzionale e perciò democratici, per l'adozione di provvidenze e di misure idonee alla tutela dell'ambiente e contestualmente alla valorizzazione dello stesso, mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali, nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso integrale e, perciò, morale, civile e socio-economico della persona, in un contesto di armonia di rapporti tra la stessa e la natura.

Il Contrassegno "FARE AMBIENTE-Movimento Ecologista Europeo" (in forma abbreviata FareAmbiente) è rappresentato da una tartaruga in toni di verde e arancio su campitura verde-azzurra riportante la scritta "FareAmbiente" in giallo-arancio e "Movimento ecologista europeo" in bianco. La proprietà del contrassegno, in tutte le sue varianti è in capo al prof. Vincenzo PEPE, fondatore dell'Associazione e l'utilizzo del medesimo è possibile solo con il suo consenso.

Articolo 2. Oggetto e durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, con struttura a base associativa e ordinamento interno democratico, riconosce piena autonomia alle proprie organizzazioni ed alle aree regionali ed extranazionali, si propone di rendere concretamente ed effettivamente possibile lo sviluppo sostenibile sul territorio nazionale, a partire dalla formazione di una coscienza morale e civile, diffusa, fondata sull'interesse pubblico al progresso di tutti, nella salvaguardia e nella promozione di beni e di valori che appartengono all'intera umanità.

A tal fine il Movimento si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale perseguite senza scopo di lucro, neppure indiretto, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi dell'articolo 5, lett. e del D.lgs. 117/2017;

b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'articolo 5, lett. d del D.lgs. 117/2017;

c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi dell'articolo 5, lett. f del D.lgs. 117/2017;

d. formazione universitaria e post-universitaria ai sensi dell'articolo 5, lett. g del D.lgs. 117/2017;

e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'articolo 5, lett. h del D.lgs. 117/2017;

f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 5, lett. i del D.lgs. 117/2017;

g. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'articolo 5, lett. k del D.lgs. 117/2017;

h. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'articolo 5, lett. l del D.lgs. 117/2017;

i. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, lett. m del D.lgs. 117/2017;

j. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni ai sensi dell'articolo 5, lett. n del D.lgs. 117/2017;

k. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi dell'articolo 5, lett. r del D.lgs. 117/2017;

l. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni ai sensi dell'articolo 5, lett. s del D.lgs. 117/2017;

m. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 5, lett. t del D.lgs. 117/2017;

n. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ai sensi dell'articolo 5, lett. u del D.lgs. 117/2017;

o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi dell'articolo 5, lett. v del D.lgs. 117/2017;

p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai sensi dell'articolo 5, lett. w del D.lgs. 117/2017;

q. promozione di azioni giudiziarie per la tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell'ambiente, compatibilmente con la normativa vigente;

r. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 5, lett. z del D.lgs. 117/2017.

s. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ai sensi dell'articolo 5, lett. y del D.lgs. 117/2017, per collaborare con le pubbliche Istituzioni, alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca, e per le emergenze in ambito di Protezione Civile. Il servizio di tali Operatori e Guardie sarà regolato da specifico regolamento interno e dalla legge n. 611/1913, dalla legge n.189/2004 e dalle altre norme e regolamenti che disciplinano la protezione degli animali.;

Articolo 3. Finalità ed obiettivi

Gli obiettivi indicati nell'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e nell'articolo 2 del presente Statuto verranno perseguiti dall'Associazione, con struttura a base e carattere democratico, attraverso le seguenti azioni:

- apertura di sedi associative locali denominate "Laboratorio di FareAmbiente" in tutto il territorio nazionale ed internazionale, nonché l'apertura di sedi operative locali denominate "Laboratorio Verde di FareAmbiente" in tutto il territorio nazionale ed europeo; - promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche; - progettare, promuovere, finanziare attività di ricerca e di studio su tematiche sociali, ambientali, economiche umanistiche e giuridiche; - produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, politico, informativo, culturale, didattico attraverso qualsiasi strumento divulgativo; - promuovere ed organizzare, in proprio o in collaborazione con terzi, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo associativo; - produrre e divulgare stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale; - stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni; - attuare ogni forma di controllo sul rispetto della normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale nonché delle norme e delle convenzioni internazionali; - gestire beni immobili di proprietà di enti pubblici, di privati, di enti locali e/o di opere pie per il raggiungimento degli scopi previsti nelle convenzioni di affidamento; - gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali,

nazionali e internazionali vigenti; - promuovere progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali sulla tutela dell'ambiente e sull'attuazione dello sviluppo sostenibile, nonché, sulla tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale; - promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento nell'ambito della protezione civile anche con la costituzione di nuclei specifici; - svolgere attività di servizio civile; - tutelare e valorizzare la fauna e la flora terrestre e marittima in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione; - gestire beni mobili ed immobili confiscati alla mafia per attività formative, di orientamento, di informazione, sociali e culturali, nonché per tutte quelle iniziative idonee alla diffusione della cultura, della legalità e alla produttività sociale dei beni assegnati; - migliorare la qualità ambientale e della convivenza sociale agendo sul rapporto tra ambiente, Istituzioni e società tra pubblico e privato per promuovere un modello sostenibile per lo sviluppo e la coesione sociale; - progettare interventi in agricoltura con l'obiettivo di conservare colture e tradizioni del mondo agricolo; - tutelare le tradizioni locali per trasmetterle alle nuove generazioni; - sviluppare la ricerca scientifica con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito del controllo ambientale; - compiere ogni altra attività sociale connessa agli obiettivi di solidarietà, inclusione e coesione sociale.

Promuovere ed attuare corsi di formazione per propri operatori e Guardie per il servizio di Vigilanza Ecologica e Zoofila ovvero Ecozoofila, nonché di Protezione Civile, per la collaborazione con le pubbliche Istituzioni, alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e della difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca, e per le emergenze in ambito di Protezione Civile. Il servizio di Operatori e Guardie sarà regolato da specifico regolamento interno e dalla legge n. 611/1913, dalla 189/2004 e dalle altre norme e regolamenti che disciplinano la protezione degli animali.

Articolo 4. L'Associazione è disciplinata dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto.

Le attività, i programmi operativi, e i servizi dei Volontari, delle Guardie, delle Guide, degli Operatori di Protezione Civile ecc, saranno disciplinati da appositi regolamenti interni. I regolamenti approvati saranno vincolanti per tutti i soci che svolgeranno attività di volontariato alle dipendenze dell'Associazione nei limiti e nel rispetto del D.lgs. 117/2017 e delle normative specifiche dei singoli ambiti di intervento.

Articolo 5. Associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono associarsi le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche e private, impegnandosi a realizzare le finalità dell'Associazione. All'interno del movimento saranno previsti due elenchi di soci: soci ordinari e soci sostenitori. Gli associati persone giuridiche partecipano per mezzo dei loro legali rappresentanti. L'adesione all'Associazione avviene mediante iscrizione, con necessità di riconferma e rinnovo annuale, salvo diritto di recesso. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e l'obbligo di

versamento della quota associativa annuale. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

I soci sono annualmente ammessi dall'esecutivo nazionale su proposta dei responsabili regionali e provinciali e in caso di rigetto motivato è possibile ricorrere ai probiviri.

Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun socio di recedere dall'associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'associazione. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'associazione alcun tipo di contratto avente ad oggetto rapporti di lavoro dipendenti. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate tutte le spese sostenute nei limiti fissati dall'esecutivo nazionale.

Articolo 6. Perdita della qualità di associati

La qualità di socio si perde per:

- Decesso
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'esecutivo nazionale, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dall'esecutivo nazionale trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa annuale.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello statuto o dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, ovvero tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo oppure in caso di inottemperanza di deliberazioni dell'esecutivo nazionale.

L'esecutivo nazionale delibera il provvedimento di esclusione con motivazione previa contestazione degli addebiti. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o via email all'interessato, il quale potrà ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri..

Articolo 7. Elettorato attivo e passivo

Godranno del diritto di elettorato attivo e passivo, all'interno dell'Associazione, tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci e sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Articolo 8.

Gli organi nazionali dell'Associazione sono:

- Assemblea Nazionale;

- Presidente Nazionale;
- Esecutivo Nazionale;
- Vice Presidenti Nazionali;
- Segretario generale;
- Tesoriere;
- Presidente Onorario;
- Coordinatori Regionali ed il Coordinatore di Roma Capitale;
- Coordinatori provinciali;
- Laboratori;
- Comitato Scientifico;
- Collegio dei revisori;
- Collegio dei Probiviri.

Articolo 9.

L'Assemblea Nazionale:

- elegge il Presidente Nazionale;
- elegge i membri dell'Esecutivo Nazionale;
- elegge il Presidente Onorario;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- organo di controllo
- approva le modifiche allo Statuto ed all'Atto costitutivo;
- approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la relazione del presidente;

decide e definisce le linee di politica generale e di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo; approva mozioni da sotto porre all'esecutivo nazionale; ratifica gli eventuali regolamenti amministrativi elaborati dall'esecutivo nazionale;

L'assemblea nazionale è presieduta dal presidente nazionale o da chi ne fa le veci su sua delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide se prese a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti. Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto si rinvia all'art. 21 del codice civile, pertanto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranze dei presenti.

L'esito delle votazioni viene portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 10. Convocazione assemblea nazionale

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta l'esecutivo nazionale lo ritenga opportuno. La convocazione dell'Assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è fatta dal Presidente Nazionale a mezzo posta elettronica, fax, raccomandata e solo in subordine potrà essere pubblicata sul sito dell'associazione e/o potrà essere esposta nelle singole sedi di FareAmbiente affinché tutti possano averne effettiva contezza.

La convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data e ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione, almeno dieci giorni prima della data fissata. E' prevista, altresì, la possibilità di convocazione

dell'assemblea nazionale straordinaria sia quando ne faccia richiesta il Presidente nazionale ovvero la maggioranza dei componenti dell'esecutivo nazionale che quando ne facciano richiesta almeno la metà dei coordinatori regionali, oppure quando ne fanno richiesta motivata almeno un decimo degli associati e negli altri casi previsti dalla legge.

Per la partecipazione all'Assemblea Nazionale sono ammesse le deleghe per un massimo di due.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo tutti gli associati a far data dalla deliberazione di ammissione purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Articolo 11. Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale, rappresentante legale del Movimento, è eletto dall'Assemblea Nazionale ed il suo mandato dura cinque anni, con facoltà di essere eletto per più mandati consecutivi.

Il Presidente:

- nomina i Vice-presidenti, il segretario generale ed il tesoriere;
- si avvale della collaborazione del Coordinatore nazionale dei giovani, dei Vice-presidenti, del Tesoriere, dei Responsabili Nazionali dei dipartimenti, dei responsabili dell'ufficio giuridico e dell'ufficio legale, tutti da lui nominati, i cui ruoli e le cui attività vengono dettati da appositi regolamenti amministrativi;
- presiede le riunioni dell'Esecutivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale, o ne delega la presidenza, e predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni del Esecutivo Nazionale;
- assicura l'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento democratico delle attività secondo lo Statuto, la missione ed il programma;
- assicura la migliore gestione del patrimonio, delle risorse umane e dell'immagine dell'Associazione;
- può nominare il Comandante Nazionale delle Guardie Ecozoofile, che l'Associazione dispone in proprio o nominate dalle Pubbliche Amministrazioni, il responsabile degli ispettori ambientali e della protezione civile di FareAmbiente.
- nomina i responsabili dei dipartimenti.
- svolge attività di controllo sulla gestione finanziaria e sulle attività svolte dai coordinamenti regionali;
- determina i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;
- in casi straordinari ed urgenti, può sospendere, previa motivazione, tutte le cariche dell'Associazione e nominare un Commissario previo parere dell'esecutivo nazionale. A seguito del provvedimento adottato dal Presidente si avvierà la procedura disciplinare demandata al Collegio dei Probiviri e prevista dall'art. 21 del presente Statuto. A conclusione della procedura suindicata verrà emanato dal Collegio, previa istruttoria, il provvedimento disciplinare definitivo da adottare.
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in particolare aprire conto correnti bancari e postali e operare sugli stessi. Compie ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, esegue incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura ritenute necessarie per il buon

funzionamento dell'associazione, ivi inclusi pagamenti di fatture e rimborsi. Al presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni e al pagamento fatture e rappresentare l'Associazione in tutti i rapporti istituzionali, sociali ed economici.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza dell'esecutivo nazionale con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il presidente ha diritto a provvedere al pagamento delle spese necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione ed ha diritto ai rimborsi spese.

In caso di assenza, sospensione o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente vicario, per tutto il periodo di assenza, impedimento, sospensione.

Articolo 12. Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri tra i soci dell'Associazione eletti con delibera dell'Assemblea Nazionale. Ognuno dei membri dell'Esecutivo Nazionale dura in carica tre anni.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente Nazionale o quando lo richiedano almeno tre membri dell'Esecutivo Nazionale. Le sue riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'Esecutivo Nazionale è responsabile dell'attuazione delle direttive dell'Assemblea e del Presidente Nazionale, e congiuntamente con lo stesso, dell'immagine dell'Associazione. Le sue funzioni, in particolare, sono:

- costituire le commissioni speciali consultive e la nomina dei membri;
- approvare un proprio regolamento che avrà il solo fine di disciplinare le funzioni e le procedure amministrative interne all'Esecutivo Nazionale, in conformità alle previsioni statutarie;
- approvare il programma di attività, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione e ne verifica l'attuazione;
- ricevere e deliberare sulle mozioni presentate dall'Assemblea Nazionale;
- eseguire le linee di politica generale definite dall'Assemblea Nazionale per l'attuazione della strategia dell'associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- stabilire la quota associativa minima;
- elaborare ed approvare eventuali regolamenti, improntati nel rispetto dei principi Statutari, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;
- accettare e destinare le donazioni, eredità, i lasciti e altre sopravvenienze attive;
- deliberare sugli acquisti e sulle vendite di immobili e locazioni e di partecipazioni in Società od enti;
- nominare il Presidente ed i membri del Comitato scientifico;
- riceve e decide sui reclami proposti avverso i provvedimenti emessi dal Collegio dei Probiviri;
- approva progetti e tutte le attività che necessitano per il buon funzionamento dell'Associazione.
- Ratifica i provvedimenti urgenti e necessari adottati del

Presidente.

Articolo 13. I vice presidenti

I Vice-presidenti sono nominati dal Presidente Nazionale, che ne assegna deleghe e incarichi, al massimo nel numero di tre. I Vice Presidenti durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nei compiti a lui spettanti, ne fanno singolarmente o collegialmente le veci in caso di assenza o di impedimento.

Il Vice-presidente vicario, nominato specificatamente dal Presidente Nazionale, in caso di impossibilità, autosospensione, decadenza o dimissioni assume le funzioni del Presidente per tutto il periodo di assenza, impedimento, sospensione del Presidente Nazionale.

Articolo 14. Il presidente onorario

Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea Nazionale, tra i soggetti che si siano particolarmente distinti per la loro attività nel campo accademico, imprenditoriale e politico e che hanno dimostrato particolare sensibilità per l'attività del Movimento.

Al Presidente Onorario possono essere affidati incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti pubblici o privati. Egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale con diritto di voto.

Il Fondatore dell'Associazione è Presidente onorario nel caso non faccia parte

Articolo 15. I Coordinatori regionali

I Coordinatori Regionali e di Roma Capitale svolgono attività di esecuzione delle politiche ambientali ed attuano i programmi nazionali e regionali nel rispetto di quanto dettato dall'Assemblea nazionale nel rispetto dello Statuto e dall'Atto Costitutivo.

Sono eletti dall'Assemblea degli iscritti della Regione e, nelle proprie responsabilità di gestione, godono di propria autonomia amministrativa per quanto attiene le attività a livello regionale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per la durata della carica rivestita all'interno dell'Associazione, il Coordinatore Regionale e di Roma Capitale, il coordinatore provinciale e di laboratorio non potranno assumere incarichi di pari livello all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni simili, sia a livello locale, regionale che nazionale.

Il Coordinatore regionale del Lazio ha competenza in tutto il territorio della regione e può, altresì, costituire laboratori anche nella città di Roma, indipendentemente dal ruolo e dalla potestà del responsabile di Roma Capitale i cui preminenti compiti, oltre quelli previsti dalle norme statutarie, sono quelli di interloquire ed operare con l'amministrazione comunale di Roma Capitale e di rappresentare in essa il movimento FareAmbiente.

I Coordinatori regionali gestiscono e coordinano l'attività dei Coordinamenti provinciali nonché dei Laboratori insistenti nel territorio di competenza.

Articolo 16. Coordinatori provinciali

I Coordinatori provinciali svolgono attività di esecuzione delle politiche ambientali ed attuano i programmi nazionali, regionali e provinciali nel rispetto dello Statuto e dall'Atto Costitutivo e vigilano sui laboratori della

provincia.

Sono eletti dall'Assemblea degli iscritti della provincia, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 17. Il Laboratorio verde

Il Laboratorio è costituito da almeno dieci iscritti e svolge attività di esecuzione delle politiche ambientali ed attua i programmi nazionali, regionali, provinciali e locali nel rispetto dello Statuto e dall'Atto Costitutivo.

La struttura del Laboratorio, informata ai principi statutari di democraticità, si compone di un'Assemblea, di un'Esecutivo e di un Presidente. Il Presidente e l'Esecutivo sono eletti dagli iscritti del Laboratorio, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Laboratorio verde ha una sua autonomia contabile e amministrativa.

Il Presidente nazionale, sentito l'esecutivo nazionale, può commissariare il laboratorio verde di FareAmbiente e può avviare la procedura ex art. dello Statuto.

Il presidente nazionale e l'esecutivo hanno potere di controllo e coordinamento sul buon andamento dei laboratori di FareAmbiente e possono chiedere documenti ritenuti idonei al relativo controllo.

Articolo 18. Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza e di ricerca dell'Associazione i suoi membri sono eletti dall'Esecutivo Nazionale. Opera in completa autonomia ma in stretto contatto con l'Esecutivo Nazionale. Ne fanno parte esperti del mondo universitario, scientifico e professionale, nazionale ed internazionale particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento del Movimento.

Articolo 19. Organo di controllo

L'organo di controllo monocratico è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017. Il componente dell'organo dura in carica tre <anni, è rieleggibile e può essere scelto anche tra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo: - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione; - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'organo di controllo può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Articolo 20. I libri sociali

L'associazione deve tenere a cura del consiglio direttivo, i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 21. Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo giuridico. I Componenti non possono avere altre cariche all'interno dell'associazione.

I membri vengono eletti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica tre anni.

Elegge al proprio interno un Presidente. Un apposito regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento.

Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dai Soci e dagli organi istituzionali e sociali, e decide su di essi, previa istruttoria e se ritiene opportuno può convocare i soci o i laboratori interessati, emettendo un provvedimento scritto e motivato entro novanta giorni.

I provvedimenti disciplinari sono: ammonimento, censura, sospensione della carica associativa, espulsione. Avverso essi provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri, entro venti giorni dalla notifica, è ammesso reclamo all'Esecutivo Nazionale, che decide con atto motivato entro sessanta giorni dalla notifica del reclamo.

Le notifiche possono essere fatte anche per via elettronica.

Articolo 22. Guardie ecozoofile, ispettori ambientali e nuclei di protezione civile

Le guardie ecozoofile, gli ispettori ambientale, i nuclei di protezione civile debbono essere soci di FareAmbiente ed essere iscritti a un laboratorio verde di FareAmbiente e ne seguono la disciplina nel rispetto dei regolamenti nazionali.

Articolo 23. Tesoriere e segretario

Il segretario ed il tesoriere affiancano il presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Compete al segretario la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'esecutivo nazionale. Il Tesoriere è nominato dal Presidente Nazionale. Gestisce cassa ed economato su autorizzazione del Presidente Nazionale. Custodisce e aggiorna le scritture contabili e predispone il bilancio sociale

Articolo 24. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite esclusivamente da quelle previste dall' art. 33 del D. lgs. 117/2017 e in particolare da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività diverse svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 25. Esercizio finanziario

Al termine di ogni esercizio finanziario, l'esecutivo nazionale redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 26. Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione.

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dal presente Statuto. L'assemblea dovrà provvedere se del caso alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 b comma 1 del D. lgs. 117/2017.

Articolo 27. Parità di genere

In ossequio al principio costituzionale (art. 51 Cost.) dell'uguaglianza di genere di cui al "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" - D. Lgs. 198/2006. l'Associazione FareAmbiente garantisce la rappresentanza femminile in seno agli organi direttivi nella misura minima del 30%.

Articolo 28. Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e, in quanto compatibile, dalle norme del codice civile.

F.to: Vincenzo Pepe

F.to: Fabrizio Polidori Notaio

=====

Copia su supporto informatico di documento formato in origine su supporto cartaceo conforme all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D. Lgs. del 7.3.2005 n. 82 e successive modificazioni rilasciata dal Notaio Fabrizio Polidori di Roma.

Roma, 01 agosto 2024